

# REGOLAMENTI ANAC CODICE APPALTI 2023

## Potere sanzionatorio

### Novità e tabella di raffronto

#### 1. Novità

**Nota generale.** In tutte le ipotesi in cui era prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti del RUP dal regolamento viene prevista l'applicazione delle stesse nei confronti dell'ente, ossia della Stazione Appaltante o dell'ente concedente.

**Definizioni.** Scompare il riferimento alle Linee Guida ANAC, il quanto il Codice Appalti del 2023 non prevede più questa forma di regolamentazione secondaria

**Oggetto.** Le false dichiarazioni e l'esibizione di documenti non veritieri vengono sanzionate anche se rese nei confronti degli enti concedenti.

**Oggetto.** Viene espressamente prevista l'applicazione delle sanzioni anche nel caso di omessa comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale nel corso del procedimento di precontenzioso

**Oggetto.** E' prevista l'applicazione del procedimento sanzionatorio anche nel caso di dichiarazioni dolose rese nell'ambito del procedimento di qualificazione da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché nel caso di violazioni accertate nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici. Ancora, è prevista l'applicazione del procedimento sanzionatorio nel caso di inadempienze rispetto all'assegnazione di ufficio disposta dall'ANAC ad una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

**Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione.** Viene aggiunta la previsione dell'applicazione di sanzioni laddove la S.A. o l'ente concedente indichino nel C.E.L. categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito.

**Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione.** L'omessa o ritardata comunicazione di modificazioni al contratto è sanzionata solo se queste sono dovute a sopravvenute necessità di lavori, servizi o forniture complementari o se si tratta di modifiche ammesse nel rispetto di alcune soglie.

**Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione.** La violazione degli obblighi comunicativi relativi alle varianti in corso d'opera si applicano solo se relative a contratti sopra soglia e se le varianti hanno un importo superiore al 10% di quello originario.

**Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione.** E' sanzionata l'omessa comunicazione delle ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l'accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore o il suo mancato accoglimento e la sospensione della consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore.

**Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione.** Prevista la possibilità di sanzionare le S.A. o gli enti concedenti che omettono di comunicare all'ANAC la perdita dei requisiti di qualificazione.

**Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione.** Prevista la possibilità di sanzionare le S.A. e gli enti concedenti che omettono di motivare in merito alla mancata disponibilità a svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio o non ottemperano alle richieste delle S.O.A.

**Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri.** Viene prevista la possibilità di sanzionare S.A. e enti concedenti che rilasciano dichiarazioni fuorvianti e non veritiere per dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti o per dimostrare l'impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio da parte dell'ANAC.

**Segnalazioni e attività di vigilanza.** Nel regolamento del 2023 il termine massimo di 60 giorni per la segnalazione delle violazioni decorrerà dall'adozione del provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione, e non più dal generico verificarsi del fatto. Nella stessa ottica si specifica che la decorrenza del termine ha avvio, solo nel caso in cui non venga adottato il provvedimento, non dalla generica conoscenza ma dalla *“piena ed effettiva”* conoscenza del fatto.

**Contestazione dell'addebito.** Il termine per l'adesione alla contestazione, con conseguente pagamento del minimo edittale della sanzione, è di 30 giorni anziché gli originari 10. Non è invece più prevista la possibilità di pagare una sanzione pari alla metà del minimo edittale effettuando il versamento nei successivi 30 giorni.

**Conclusione del procedimento.** Ad esito del procedimento sanzionatorio è prevista la possibilità che l'ANAC disponga la sospensione della qualificazione ottenuta. La cancellazione dall'elenco dei soggetti qualificati e la decadenza dell'attestazione è prevista solo quando siano decorsi i termini per l'impugnazione o qualora sia stato rigettato il ricorso con sentenza passata in giudicato. In alternativa l'ANAC può disporre l'attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto a quello ottenuto con i fatti oggetto di contestazione.

## 2. Tabella di raffronto

Regolamento Codice Appalti 2016	Regolamento Codice Appalti 2023
<b>Art. 1. Definizioni</b>	<b>Art. 1. Definizioni</b>
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:	1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;	a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;	b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
c) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell'Autorità;	c) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell'Autorità;
d) «codice», il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni <sup>1</sup> ;	d) «codice», il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
e) «linee guida», le linee guida emanate dall'Autorità ai sensi dell'art. 213, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in vigore fino all'emanazione del	

<sup>1</sup> Mutato il riferimento normativo alla lettera d) del nuovo regolamento (da *“il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni”* a *“il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”*)

<p>Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, codice, introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. gg), d.l. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in l. 14 giugno 2019 n. 55<sup>2</sup>;</p> <p>f) «Regolamento di esecuzione ed attuazione», il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in vigore fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, codice, introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. gg), d.l. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in l. 14 giugno 2019 n. 55<sup>3</sup>;</p> <p>g) «Regolamento sul Casellario informatico», il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con delibera n. 533 del 6 giugno 2018<sup>4</sup>;</p> <p>h) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità adottato con deliberazione del 31 maggio 2016<sup>5</sup>;</p> <p>i) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50<sup>6</sup>;</p> <p>j) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'ufficio competente per il procedimento sanzionatorio;</p>	<p>e) «Regolamento sul Casellario informatico», il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;</p> <p>f) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018 e s.m.i.;</p> <p>g) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;</p> <p>h) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'ufficio competente per il procedimento sanzionatorio;</p> <p>i) «dirigente», il dirigente dell'ufficio competente;</p>
---	--

<sup>2</sup> Il riferimento alle linee guida non è presente nel Regolamento del 2023, non essendo più previsto il sistema delle linee guida nel nuovo Codice

<sup>3</sup> Non presente nel Regolamento del 2023

<sup>4</sup> I riferimenti normativi al Codice del 2016 sono stati sostituiti con i riferimenti al Codice del 2023. Il Regolamento 2023 non contiene un espresso rinvio al numero e alla data della Delibera (il regolamento sul casellario informatico oggi vigente è stato adottato con delibera ANAC 20.6.2023 n. 272)

<sup>5</sup> La nuova definizione di Regolamento di accesso agli atti contenuta nel Regolamento 2023 è più estesa e contiene il riferimento specifico alla delibera con cui il primo è stato adottato

<sup>6</sup> Modificato il riferimento normativo

<p>k) «dirigente», il dirigente dell'ufficio competente;</p> <p>l) «S.A.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. o), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50<sup>7</sup>;</p> <p>m) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all'art. 84, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50<sup>8</sup>;</p> <p>n) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. p), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50<sup>9</sup>;</p> <p>o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;</p> <p>p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;</p> <p>q) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità: <a href="http://www.anticorruzione.it">www.anticorruzione.it</a></p>	<p>j) «S.A.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;</p> <p>k) «ente concedente», il soggetto di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) dell'Allegato I.1 del codice<sup>10</sup>;</p> <p>l) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all'art. 100, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;</p> <p>m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;</p> <p>n) «B.D.N.C.P.», la banca dati nazionale dei contratti pubblici<sup>11</sup>;</p> <p>o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;</p> <p>p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;</p> <p>q) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità: <a href="http://www.anticorruzione.it">www.anticorruzione.it</a></p>
<p><b>Art. 2. Oggetto</b></p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:</p> <p>a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità ex artt. 211, comma 1, 213, commi 9 e 13; 106, commi 8 e 14 e 107, comma 4, codice nonché ai sensi delle</p>	<p><b>Art. 2. Oggetto</b></p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:</p> <p>a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall'Allegato II.12 e II.14 al codice;</p>

<sup>7</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>8</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>9</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>10</sup> Definizione non presente nel Regolamento previgente

<sup>11</sup> Definizione non presente nel regolamento previgente

<p>disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 96), Regolamento di esecuzione ed attuazione e delle</p> <p>Linee guida emanate in materia<sup>12</sup>;</p> <p>b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A. o alle S.O.A. ex artt. 213, comma 13; 80, comma 12 e 84, comma 4-bis, codice<sup>13</sup>;</p> <p>c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ex art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13<sup>14</sup>;</p> <p>d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 80, commi 12 e 14; 84, comma 4-bis, codice; art. 74, comma 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione<sup>15</sup>;</p> <p>e) violazione delle previsioni dell’art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione<sup>16</sup>, da parte delle SOA.</p>	<p>b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice;</p> <p>c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell’obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice;</p> <p>d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100, comma 4 del codice e 14, comma 4 dell’Allegato II.12 del codice;</p> <p>e) violazione delle previsioni dell’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice, da parte delle SOA;</p> <p>f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto</p>
---	---

<sup>12</sup> Modificati i riferimenti normativi. Nel Regolamento del 2023 viene anche inserito il riferimento all’Allegato II.12 relativo alla qualificazione

<sup>13</sup> Nel Regolamento del 2023 sono stati modificati i riferimenti normativi e aggiunto il riferimento agli enti concedenti

<sup>14</sup> Nel Regolamento del 2023 viene espressamente previsto la sanzione nei confronti del soggetto che non comunichi la presentazione o la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale nel corso del procedimento di precontenzioso. Non compare più il riferimento alla natura vincolante del parere di precontenzioso per la violazione dell’obbligo di comunicazione o per la resa di false comunicazioni all’Autorità rispetto alle decisioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso. Ciò in quanto tale comunicazione, nel Codice del 2023, diventa obbligatoria indipendentemente dalla natura vincolante o meno del parere.

<sup>15</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>16</sup> Modificato il riferimento normativo

	<p>degli articoli 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici e 12, dell'allegato II.4 dello stesso codice<sup>17</sup>;</p> <p>g) violazioni accertate nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice<sup>18</sup>;</p> <p>h) inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio disposta da ANAC ai sensi dell'art. 62, comma 10.</p>
<p><b>Art. 3. Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità</b></p> <p>1. Si ha violazione degli obblighi informativi verso l'Autorità qualora:</p> <p>a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell'art. 213, comma 13, codice<sup>19</sup>;</p> <p>b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A. o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 213, comma 13, codice<sup>20</sup>;</p>	<p><b>Art. 3. Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità</b></p> <p>1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione<sup>40</sup> qualora:</p> <p>a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell'art. 222, comma 13, codice;</p> <p>b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A., dell'ente concedente<sup>41</sup> o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 222, comma 13, codice;</p>

<sup>17</sup> Previsione non presente nel Regolamento previgente

<sup>18</sup> Previsione non presente nel Regolamento previgente

<sup>19</sup> Modificato il riferimento normativo nel Regolamento 2023

<sup>20</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>40</sup> Aggiunto il riferimento anche agli obblighi di comunicazione

<sup>41</sup> Aggiunto il riferimento all'ente concedente

<p>c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 213, comma 13, codice<sup>21</sup>;</p> <p>d) le S.A. omettono o ritardano l'inserimento dei dati nel sistema SIMOG<sup>22</sup>, sia nella fase antecedente all'aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità di cui all'art. 213, comma 8, codice<sup>23</sup>;</p> <p>e) le S.A. omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell'Osservatorio<sup>24</sup>, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, lett. b), 213, commi 9 e 13, codice<sup>25</sup>;</p> <p>f) i RUP delle S.A.<sup>26</sup> omettono di rispondere alla richiesta dell'o.e. per l'ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi dell'art. 213, comma 13, codice<sup>27</sup>;</p> <p>g) le S.A. omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le modificazioni al contratto nonché le varianti in corso d'opera, per i contratti di appalto</p>	<p>c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato II.12 al codice;</p> <p>d) le S.A. o gli enti concedenti<sup>42</sup> omettono o ritardano l'invio dei dati, sia nella fase antecedente all'aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 9 del codice;</p> <p>e) le S.A. o gli enti concedenti<sup>43</sup> omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati, ai sensi degli artt. 222, commi 9 e 13 del codice e 21, comma 7 dell'Allegato II.12 al codice;</p> <p>f) le S.A. o gli enti concedenti<sup>44</sup> omettono di rispondere alla richiesta dell'o.e. per l'ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13, codice e 8, comma 1, lettera U dell'Allegato II.12 al codice;</p> <p>g) le S.A. o gli enti concedenti riportano nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di</p>
--	---

<sup>21</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>22</sup> Non più presente nel Regolamento 2023 il riferimento al sistema SIMOG

<sup>23</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>24</sup> Espunto il riferimento all'Osservatorio

<sup>25</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>26</sup> Nel nuovo Regolamento non si fa più riferimento alla sanzione nei confronti del RUP ma alla sanzione nei confronti della Stazione Appaltante o dell'ente concedente

<sup>27</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>42</sup> Aggiunto il riferimento agli enti concedenti

<sup>43</sup> Aggiunto il riferimento agli enti concedenti

<sup>44</sup> Scomparso il riferimento al RUP e aggiunto quello all'ente concedente

<p>per lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 106, commi 8 e 14, e 213, comma 13, codice<sup>28</sup>;</p> <p>h) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all'Autorità della nuova scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell'o.e., ai sensi della delibera sul contenuto del Casellario e dell'art. 213, comma 13, codice<sup>29</sup>;</p> <p>i) i RUP delle S.A.<sup>30</sup> omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 107, co. 4, codice<sup>31</sup>;</p> <p>j) i RUP<sup>32</sup> omettono o ritardano di segnalare all'Autorità, in violazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all'art. 80, comma 12, e art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016;</p>	<p>invito ai sensi del comma 1 dell'art. 24, Allegato II.12, al codice<sup>45</sup>;</p> <p>h) le S.A. o gli enti concedenti<sup>46</sup> omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le modificazioni al contratto di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e 3<sup>47</sup> nonché, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, ai sensi dell'art. 5, commi 11 e 12, allegato II.14 e 222, comma 13 del codice;</p> <p>i) le S.A. o gli enti concedenti<sup>48</sup> omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 121, comma 7 del codice;</p> <p>j) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare all'Autorità le ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l'accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore o il mancato accoglimento ovvero la sospensione della</p>
---	--

<sup>28</sup> Modificato il riferimento normativo e aggiunte limitazioni all'applicazione delle sanzioni nel Regolamento 2023

<sup>29</sup> Ipotesi non più prevista nel Regolamento 2023

<sup>30</sup> Non più presente nel Regolamento 2023 il riferimento al RUP

<sup>31</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>32</sup> Non più presente nel Regolamento 2023 il riferimento al RUP

<sup>45</sup> Si tratta di una ipotesi sanzionatoria non presente nel Regolamento previgente

<sup>46</sup> Riferimento aggiunto agli enti concedenti

<sup>47</sup> Lo specifico riferimento normativo limita la sanzione solo alla violazione di alcuni obblighi comunicativi di modificazioni al contratto e non per tutte le modificazioni

<sup>48</sup> Aggiunto il riferimento agli enti concedenti



<p>k) le S.A. e le altre parti<sup>33</sup> omettono di comunicare le determinazioni adottate al fine di adeguarsi<sup>34</sup> al parere di precontenzioso vincolante ovvero l'avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ai sensi del combinato disposto dell'art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13<sup>35</sup>;</p>	<p>consegna dei lavori da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore ai sensi del comma 7, dell'art. 3, allegato II.14 al codice<sup>49</sup>;</p>
<p>l) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 74, comma 6, Regolamento di esecuzione ed attuazione<sup>36</sup>, di comunicare all'Osservatorio<sup>37</sup> le variazioni dei requisiti generali e della direzione tecnica di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6, del medesimo Regolamento<sup>38</sup>;</p>	<p>k) le S.A. o gli enti concedenti<sup>50</sup> omettono o ritardano di segnalare all'Autorità, in violazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all'art. 96, comma 15, e art. 222, comma 13 del codice;</p>
<p>m) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l'azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 76, comma 12, Regolamento di esecuzione ed attuazione<sup>39</sup>, di comunicare all'Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda.</p>	<p>l) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ovvero gli stessi e gli O.E. nell'ambito di un procedimento di precontenzioso omettono di comunicare la presentazione o la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;</p>
	<p>m) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 14, comma 6 dell'Allegato II.12 al codice, di comunicare all'Autorità le variazioni dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1 e della direzione tecnica di cui all'art. 25, comma 6 del medesimo Allegato;</p>

<sup>33</sup> “e le altre parti?” sostituito nel Regolamento 2023 da “o gli enti concedenti”

<sup>34</sup> Nel Regolamento 2023 non si fa riferimento alle “determinazione adottate al fine di adeguarsi?” ma alla “decisione di conformarsi o non conformarsi?” al parere di precontenzioso. Scompare inoltre il riferimento alla sua natura vincolante, atteso che la comunicazione sulle decisioni assunte adesso è dovuta per ogni forma di parere di precontenzioso indipendentemente dall'adesione

<sup>35</sup> Riferimento espunti e sostituiti dalla sanzionabilità dell'omessa comunicazione di presentazione o sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale

<sup>36</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>37</sup> Il riferimento all'Osservatorio viene sostituito nel Regolamento 2023 dal riferimento all'Autorità

<sup>38</sup> Modificati i riferimenti normativo

<sup>39</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>49</sup> Ipotesi aggiunta e non presente nel previgente Regolamento

<sup>50</sup> Il riferimento al RUP, presente nel Regolamento previgente, viene sostituito con il riferimento alla S.A. o all'ente concedente

	<p>n) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l'azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 16, comma 12 dell'Allegato II.12 al codice, di comunicare all'Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda;</p> <p>o) le S.A. o gli enti concedenti omettono, senza giustificato motivo, di comunicare all'ANAC la perdita dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 63, comma 11, lett. c) del codice<sup>51</sup>;</p> <p>p) le S.A. o gli enti concedenti omettono di motivare in merito alla mancata disponibilità a svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio da parte di ANAC ai sensi dell'art. 62, comma 10; q) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A ai sensi dell'art. 14, comma 4 dell'Allegato II.12 al codice per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, lettera f) del medesimo Allegato<sup>52</sup>.</p>
<p><b>Art. 4. Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri</b></p> <p>1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:</p> <p>a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell'art. 213, comma 13, codice<sup>53</sup>;</p>	<p><b>Art. 4. Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri</b></p> <p>1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:</p> <p>a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell'art. 222, comma 13 del codice;</p>

<sup>51</sup> Ipotesi sanzionatoria aggiunta

<sup>52</sup> Ipotesi sanzionatoria aggiunta

<sup>53</sup> Modificato il riferimento normativo

<p>b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell'affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta alle S.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 12 e dell'art. 213, comma 13, codice<sup>54</sup>;</p> <p>c) le S.A. e le altre parti effettuano comunicazioni false circa le determinazioni adottate al fine di adeguarsi<sup>55</sup> al parere di precontenzioso vincolante<sup>56</sup> ovvero circa l'avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ai sensi del combinato disposto dell'art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13<sup>57</sup>;</p> <p>d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi dell'art. 84, comma 4 -bis, codice<sup>58</sup>;</p> <p>e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A.</p>	<p>b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell'affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta alle S.A. o agli enti concedenti<sup>59</sup>, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 15 e dell'art. 222, comma 13, codice, nonché dell'art. 94, comma 5, lettere e) ed f) del codice;</p> <p>c) le S.A. o gli enti concedenti effettuano false comunicazioni circa la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;</p> <p>d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23 dell'Allegato II.12 al codice;</p> <p>e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei</p>
---	---

<sup>54</sup> Modificati i riferimenti normativi

<sup>55</sup> Il riferimento alle “*determinazione adottate al fine di adeguarsi?*” viene sostituito nel Regolamento 2023 da “*decisione di conformarsi o non conformarsi?*”

<sup>56</sup> Espunto nel Regolamento 2023 il riferimento alla natura vincolante del parere, atteso che, indipendentemente dalla adesione o meno all'istanza, la S.A. è comunque tenuta a comunicare la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere

<sup>57</sup> Modificati i riferimenti normativi nonché espunta la previsione sanzionatoria nel caso di acquiescenza

<sup>58</sup> Modificati i riferimenti normativi

<sup>59</sup> Aggiunto il riferimento agli enti concedenti

	<p>requisiti di qualificazione alle S.A. o agli enti concedenti<sup>60</sup>;</p> <p>f) le S.A. o gli enti concedenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, e 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici, rilasciano dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le centrali di committenza la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;</li> <li>- dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;</li> <li>- dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale<sup>61</sup>.</li> </ul> <p>g) le S.A. o gli enti concedenti rilasciano dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l'impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio da parte di ANAC<sup>62</sup>.</p>
<p><b>Art. 5. Violazione degli obblighi informativi da parte delle imprese qualificate nei confronti delle S.O.A.</b></p> <p>1. Si ha violazione degli obblighi informativi da parte degli o.e. qualificati nei confronti delle S.O.A. nel caso in cui:</p>	<p><i>Non presente</i></p>

<sup>60</sup> Aggiunto il riferimento agli enti concedenti

<sup>61</sup> Ipotesi sanzionatoria aggiunta

<sup>62</sup> Ipotesi sanzionatoria aggiunta

<p>a) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A. volta all'accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del codice, ai sensi dell'art. 74, comma 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione<sup>63</sup>.</p>	
<p><b>Art. 6. Violazione da parte delle S.O.A.</b></p> <p>1. Le violazioni da parte delle S.O.A., soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità, sono individuate nell'art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione<sup>64</sup>.</p>	<p><b>Art. 5. Violazione da parte delle S.O.A.</b></p> <p>1. Le violazioni da parte delle S.O.A., soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità, sono individuate nell'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato II.12 al codice.</p>
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 6. Violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici</b></p> <p>1. Le violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici sono soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità ex art. 222, comma 3, lettera a) del codice<sup>65</sup>.</p>
<p><b>Art. 7. Diritto di accesso</b></p> <p>1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, dal Regolamento di accesso agli atti.</p>	<p><b>Art. 7 – Diritto di accesso</b></p> <p>1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, dal Regolamento di accesso agli atti.</p>
<p><b>Art. 8. Responsabile del procedimento</b></p>	<p><b>Art. 8. Responsabile del procedimento</b></p>

<sup>63</sup> Il riferimento a specifiche ipotesi sanzionatoria nei confronti delle S.O.A. con riferimento ai soli obblighi informativi viene sostituito con una generica previsione nel Regolamento 2023 di applicazione di sanzioni verso le S.O.A. nei casi previsti dalla normativa richiamata.

<sup>64</sup> Modificato il riferimento normativo nel Regolamento 2023

<sup>65</sup> Ipotesi sanzionatoria non prevista nel Regolamento previgente

<p>1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.</p>	<p>1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.</p>
<p><b>Art. 9. Comunicazioni</b></p> <p>1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno</p>	<p><b>Art. 9. Comunicazioni</b></p> <p>1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p><b>Art. 10. Segnalazioni</b></p> <p>1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:</p> <p>a) di qualunque ufficio dell'Autorità che verifichi l'inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell'esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità;</p> <p>b) dell'ufficio dell'Autorità competente ad accertare, anche a seguito di segnalazioni da parte delle sezioni regionali dell'Osservatorio nell'ambito delle verifiche del rispetto degli obblighi per il monitoraggio dei contratti pubblici secondo le condizioni stabilite dall'Autorità stessa<sup>66</sup>,</p>	<p><b>Art. 10. Segnalazioni e attività di vigilanza<sup>75</sup></b></p> <p>1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:</p> <p>a) di qualunque ufficio dell'Autorità che verifichi l'inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell'esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità;</p> <p>b) dell'ufficio dell'Autorità competente ad accertare l'inadempimento delle S.A. e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all'art. 222, comma 9 del codice;</p>

<sup>66</sup> Espunto nel Regolamento 2023 il riferimento alla segnalazione da parte dell'Osservatorio

<sup>75</sup> Aggiunto nella rubrica il riferimento all'attività di vigilanza

<p>l'inadempimento delle S.A. e degli enti aggiudicatori<sup>67</sup> agli obblighi informativi di cui all'art. 213, comma 9, codice<sup>68</sup>;</p> <p>c) di una S.A. che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;</p> <p>d) di una S.O.A. che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l'esibizione di documenti non veritieri;</p> <p>e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all'art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione<sup>69</sup>.</p> <p>2. Le segnalazioni sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità ovvero, con riferimento all'ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne<sup>70</sup>. Tali</p>	<p>c) di una S.A. o un ente concedente<sup>76</sup> che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;</p> <p>d) di una S.O.A. che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l'esibizione di documenti non veritieri;</p> <p>e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato II.12 al codice.</p> <p>2. Le segnalazioni sono formulate attraverso le modalità previste per l'integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la B.D.N.C.P., o compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli digitali presenti sul sito istituzionale dell'Autorità ovvero, con riferimento all'ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni</p>
---	---

<sup>67</sup> Il riferimento agli "enti aggiudicatori" è sostituito dal riferimento agli "enti concedenti" nel Regolamento 2023

<sup>68</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>69</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>70</sup> Vengono modificate le modalità di formulazione delle segnalazioni. In particolare, queste dovranno avvenire con le modalità di integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ma sarà ancora possibile compilare gli appositi moduli digitali presenti sul sito.

<sup>76</sup> Riferimento a ente concedente aggiunto nel Regolamento 2023

<p>moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione<sup>71</sup>. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità avvia, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice<sup>72</sup> e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.</p> <p>3. Le richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), assegnano<sup>73</sup> ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l'adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l'espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell'Autorità, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 213, comma 13, codice<sup>74</sup>.</p> <p>4. Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all'ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:</p>	<p>interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione o, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità avvia, ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.</p> <p>3. Nelle richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), è assegnato ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l'adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l'espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell'Autorità, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 222, comma 13, codice.</p> <p>4. Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all'ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:</p>
--	---

<sup>71</sup> Nel regolamento 2023 il termine per la segnalazione all'Autorità di 60 giorni decorre non più dal verificarsi dell'evento ma dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione. Solo in sua mancanza il termine decorrerà non dalla generica conoscenza ma dalla "piena ed effettiva" conoscenza.

<sup>72</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>73</sup> Modificata la mera struttura della formulazione, da "le richieste ... assegnano" a "nelle richieste ... è assegnato"

<sup>74</sup> Modificato il riferimento normativo



<p>a) tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;</p> <p>b) il documento sconosciuto.</p>	<p>a) tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;</p> <p>b) il documento sconosciuto.</p> <p>5. Il procedimento sanzionatorio è altresì avviato dai competenti Uffici di vigilanza a seguito dell'accertamento delle violazioni relative alle condotte di cui all'art. 6 nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici<sup>77</sup>.</p>
<p><b>Art. 11. Fase pre-istruttoria</b><sup>78</sup></p> <p>1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l'inadempimento o l'esibizione di documenti non veritieri all'ufficio competente indicando anche la casella di P.E.C. del soggetto inadempiente.</p> <p>2. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell'avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:</p> <p>a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;</p> <p>b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con</p>	<p><b>Art. 11. Richiesta informazioni inadempimento</b></p> <p>1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l'inadempimento o l'esibizione di documenti non veritieri all'ufficio competente indicando anche la casella di P.E.C. del soggetto inadempiente.</p> <p>2. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell'avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:</p> <p>a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;</p>

<sup>77</sup> Comma aggiunto per integrare l'articolo con il riferimento all'avvio del procedimento sanzionatorio nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici

<sup>78</sup> Nel regolamento 2023 modificata la struttura

<p>allegata dichiarazione di conformità all'originale ovvero in originale o copia conforme;</p> <p>c) le modalità di presentazione dell'integrazione;</p> <p>d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento.</p> <p>3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:</p> <p>a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 12;</p> <p>b) procedere alla contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 13.</p>	<p>b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale ovvero in originale o copia conforme;</p> <p>c) le modalità di presentazione dell'integrazione;</p> <p>d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento.</p> <p>3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:</p> <p>a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 12;</p> <p>b) procedere alla contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 13.</p>
<p><b>Art. 12. Archiviazioni</b></p> <p>1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 13, nei casi:</p> <p>a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;</p> <p>b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;</p> <p>c) in cui pervenga l'informazione o il documento richiesto prima dell'avvio.</p>	<p><b>Art. 12. Archiviazioni</b></p> <p>1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 13, nei casi:</p> <p>a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;</p> <p>b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;</p> <p>c) in cui pervenga l'informazione o il documento richiesto prima dell'avvio.</p> <p>2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, procede all'archiviazione nei casi in cui:</p>

<p>Il dirigente, con cadenza bimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate<sup>79</sup>.</p> <p>2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, procede all'archiviazione nei casi in cui:</p> <p>a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;</p> <p>b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.</p> <p>Le archiviazioni sono soggette a ratifica da parte del Consiglio.</p>	<p>a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;</p> <p>b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.</p> <p>c) sono sopravvenute circostanze che rendono insussistenti i presupposti della fattispecie.<sup>80</sup></p> <p>3. Il dirigente, con cadenza trimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.</p>
<p><b>Art. 13. Contestazione dell'addebito</b></p> <p>1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j) e k)<sup>81</sup>, anche nei confronti dell'ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell'atto di contestazione, inviato anche al segnalante, deve essere presente l'indicazione:</p> <p>a) dell'oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;</p> <p>b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell'addebito;</p>	<p><b>Art. 13. Contestazione dell'addebito</b></p> <p>1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell'ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell'atto di contestazione, deve essere presente l'indicazione:</p> <p>a) dell'oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;</p>

<sup>79</sup> La previsione in questione è stata inserita nel Regolamento 2023 nel comma 3 della stessa norma. La relazione riassuntiva viene adesso effettuata trimestralmente

<sup>80</sup> Si tratta di un'ipotesi di archiviazione non prevista in origine

<sup>81</sup> Modificati i riferimenti nel Regolamento 2023

<p>c) dell'invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all'art. 4, comma 1, lett. b) e c), dinanzi all'ufficio ai sensi dell'art. 15;</p> <p>d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;</p> <p>e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;</p> <p>f) dell'obbligo di allegare copia della ricevuta di avvenuto ricevimento dei documenti/memorie da parte della controparte, laddove ne ricorrano i presupposti<sup>82</sup>;</p> <p>g) della casella di P.E.C. dell'Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;</p> <p>h) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non</p>	<p>b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell'addebito, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5, per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice<sup>88</sup>;</p> <p>c) dell'invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all'art. 4, comma 1, lett. b) e c) e all'art. 5, dinanzi all'ufficio ai sensi dell'art. 15;</p> <p>d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;</p> <p>e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;</p>
---	---

<sup>82</sup> Tale avviso non è più previsto dal Regolamento 2023

<sup>88</sup> Si tratta di una previsione non presente nel Regolamento previgente. Per le fattispecie in questione l'art. 13 dell'Allegato II.12 prevede un termine massimo per l'applicazione della sanzione ridotto, ossia pari a novanta giorni, ma la decorrenza ha una regolamentazione diversa da quella prevista per le altre ipotesi dal regolamento ANAC

<p>sia avviato ai sensi dell'art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016<sup>83</sup>, di aderire, entro 10 giorni dalla contestazione<sup>84</sup>, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l'adempimento, debitamente documentato, all'obbligo informativo o comunicativo; la sanzione è ulteriormente ridotta alla metà se, dopo l'adempimento, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione<sup>85</sup>.</p> <p>2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 74, comma 1, Regolamento di attuazione ed esecuzione ed art. 213, comma 13, codice<sup>86</sup>, è altresì indicato l'avviso che:</p> <p>a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l'impresa ottemperi a quanto richiesto dall'Autorità;</p> <p>b) decorso il termine della sospensione, qualora l'o.e. continui ad essere inadempiente, l'Autorità disporrà la decadenza dell'attestazione.</p> <p>3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:</p>	<p>f) della casella di P.E.C. dell'Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;</p> <p>g) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non sia avviato ai sensi dell'art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36 /2023, di aderire, entro 30 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l'adempimento, debitamente documentato, all'obbligo informativo o comunicativo.</p> <p>2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato II.12 al codice, è altresì indicato l'avviso che:</p> <p>a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l'impresa ottemperi a quanto richiesto dall'Autorità;</p> <p>b) decorso il termine della sospensione, qualora l'o.e. continui ad essere inadempiente, si dispone la decadenza dell'attestazione.</p>
--	---

<sup>83</sup> Riferimenti normativi modificati

<sup>84</sup> Il termine per l'adesione al pagamento nella misura nel minimo edittale è maggiorato (da 10 a 30 giorni)

<sup>85</sup> La possibilità di un'ulteriore riduzione non è più prevista dal Regolamento 2023

<sup>86</sup> Modificato il riferimento normativo

<p>a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 73, Regolamento di esecuzione e attuazione<sup>87</sup>, nel limite massimo irrogabile.</p>	<p>3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:</p> <p>a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice, nel limite massimo irrogabile.</p>
<p><b>Art. 14. Fase istruttoria</b></p> <p>1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art. 13. Essi hanno facoltà di:</p> <p>a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;</p> <p>b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.</p> <p>2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.</p> <p>3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:</p> <p>a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;</p> <p>b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;</p>	<p><b>Art. 14. Fase istruttoria</b></p> <p>1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art. 13. Essi hanno facoltà di:</p> <p>a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;</p> <p>b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.</p> <p>2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., agli enti concedenti<sup>89</sup>, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.</p> <p>3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:</p> <p>a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;</p>

<sup>87</sup> Modificato il riferimento normativo

<sup>89</sup> Aggiunto riferimento ad enti concedenti nel Regolamento 2023

<p>c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A.;</p> <p>d) l'indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;</p> <p>e) la data dell'eventuale audizione dinanzi all'ufficio competente.</p>	<p>b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;</p> <p>c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o <b>all'ente concedente<sup>90</sup></b>;</p> <p>d) l'indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;</p> <p>e) la data dell'eventuale audizione dinanzi all'ufficio competente.</p>
<p><b>Art. 15. Audizioni</b></p> <p>1. Il dirigente può, d'ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell'addebito di cui all'art. 13, <b>ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, lett. d)<sup>91</sup></b>.</p> <p>2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.</p> <p>3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell'ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.</p>	<p><b>Art. 15. Audizioni</b></p> <p>1. Il dirigente può, d'ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell'addebito di cui all'art. 13.</p> <p>2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.</p> <p>3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell'ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Una copia del verbale è consegnata <b>a</b> ciascuno dei soggetti intervenuti.</p>

<sup>90</sup> Aggiunto riferimento all'ente concedente

<sup>91</sup> L'esclusione non è più contemplata nel Regolamento 2023

<p><b>Art. 16. Sospensione dei termini del procedimento</b></p> <p>1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:</p> <p>a) audizione disposta ai sensi dell'art. 15 e 17;</p> <p>b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a);</p> <p>c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b);</p> <p>d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all'art. 17, comma 2;</p> <p>e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all'art. 14, comma 2.</p> <p>2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni.</p> <p>3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:</p> <p>a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti;</p> <p>b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall'avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di</p>	<p><b>Art. 16. Sospensione dei termini del procedimento</b></p> <p>1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:</p> <p>a) audizione disposta ai sensi dell'art.15 e dell'art 17;</p> <p>b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a);</p> <p>c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b);</p> <p>d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all'art. 17, comma 2;</p> <p>e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all'art. 14, comma 2.</p> <p>2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni, <b>ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice<sup>92</sup>.</b></p> <p>3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:</p> <p>a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti;</p> <p>b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque,</p>
---	---

<sup>92</sup> Ipotesi di esclusione aggiunta nel Regolamento 2023



<p>secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.</p> <p>4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.</p> <p>5. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti.</p>	<p>dall'avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.</p> <p>4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.</p> <p>5. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti.</p>
<p><b>Art. 17. Comunicazione di risultanze istruttorie</b></p> <p>1. Il dirigente predispose una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 13.</p> <p>2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art. 13, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.</p> <p>3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può disporre l'audizione ai sensi dell'art. 15, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria</p>	<p><b>Art. 17. Comunicazione di risultanze istruttorie</b></p> <p>1. Il dirigente predispose una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 13, <b>ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice<sup>93</sup>.</b></p> <p>2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art.13, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.</p>

<sup>93</sup> Esclusione non contemplata dal Regolamento previgente

	<p>3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può disporre l'audizione ai sensi dell'art. 15, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria</p>
<p><b>Art. 18. Conclusione del procedimento</b></p> <p>1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui <b>all'art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016<sup>94</sup></b>, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:</p> <p>a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;</p> <p>b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;</p> <p>c) adottare il provvedimento finale.</p> <p>2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:</p> <p>a) l'archiviazione;</p> <p>b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria;</p> <p>c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;</p> <p>d) l'iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla</p>	<p><b>Art. 18. Conclusione del procedimento</b></p> <p>1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui <b>all'art. 96, comma 15, del codice</b>, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:</p> <p>a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;</p> <p>b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;</p> <p>c) adottare il provvedimento finale.</p> <p>2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:</p> <p>a) l'archiviazione;</p> <p>b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria;</p> <p>c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;</p> <p>d) l'iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'o.e. dalla</p>

<sup>94</sup> Modificato il riferimento normativo

<p>delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico.</p> <p>3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.</p>	<p>gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;</p> <p>e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall'elenco, con relativa decadenza dell'attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato;</p> <p>f) l'attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell'attestazione di cui alla lett. e<sup>95</sup>).</p> <p>3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.</p>
<p><b>Art. 19. Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.</b></p> <p>1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:</p> <p>a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio</p>	<p><b>Art. 19. Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.</b></p> <p>1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:</p>

<sup>95</sup> Ipotesi legate alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e pertanto non previste dal precedente Codice

<p>dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;</p> <p>b) l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 80, comma 5, lett. g), codice<sup>96</sup>, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;</p> <p>c) l'irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.</p> <p>2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale.</p> <p>3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.</p> <p>4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.</p>	<p>a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;</p> <p>b) l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 94, comma 5, lett. e) del codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;</p> <p>c) l'irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.</p> <p>2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale.</p> <p>3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.</p> <p>4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.</p>
<p><b>Art. 20. Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.</b></p>	<p><b>Art. 20. Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.</b></p>

<sup>96</sup> Modificati i riferimenti normativi.

<p>1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre:</p> <p>a) l'archiviazione del procedimento;</p> <p>b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 213 comma 13, codice<sup>97</sup>, nonché l'annotazione nel Casellario informatico qualora la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da colpa non grave;</p> <p>c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice<sup>98</sup>, l'annotazione nel Casellario informatico e la sanzione della sospensione/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, nei casi previsti dall'art. 73, commi 3 e 4, Regolamento di attuazione ed esecuzione<sup>99</sup>, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.</p> <p>2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'ufficio competente a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.</p> <p>3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 73, co. 3, Regolamento di attuazione ed esecuzione<sup>100</sup>, il</p>	<p>1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre:</p> <p>a) l'archiviazione del procedimento;</p> <p>b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell'Allegato II.12 al codice nonché l'annotazione nel Casellario informatico qualora la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da colpa non grave;</p> <p>c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell'Allegato II.12 al codice, l'annotazione nel Casellario informatico e la sanzione della sospensione/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, nei casi previsti dall'art. 13, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato II.12 al codice, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.</p> <p>2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'ufficio competente a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.</p> <p>3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai</p>
---	--

<sup>97</sup> Modificati i riferimenti normativi

<sup>98</sup> Modificati i riferimenti normativi

<sup>99</sup> Modificati i riferimenti normativi

<sup>100</sup> Modificati i riferimenti normativi

<p>Consiglio può impartire ulteriori disposizioni alla S.O.A..</p> <p>4. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione commessa e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti.</p>	<p>sensi dell'art. 13, co. 3 dell'Allegato II.12 al codice, il Consiglio può impartire ulteriori disposizioni alla S.O.A.</p> <p>4. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione commessa e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti.</p>
<p><b>Art. 21. Criteri per la quantificazione delle sanzioni</b></p> <p>1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:</p> <p>a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;</p> <p>b) attività svolta dall'o.e. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;</p> <p>c) valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;</p> <p>d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.</p> <p>2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.</p>	<p><b>Art. 21. Criteri per la quantificazione delle sanzioni</b></p> <p>1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:</p> <p>a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;</p> <p>b) attività svolta dall'o.e. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;</p> <p>c) valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;</p> <p>d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.</p> <p>2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.</p>

<p><b>Art. 22. Disciplina transitoria</b></p> <p>1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia ancora stata effettuata la contestazione dell'addebito alla data della sua entrata in vigore<sup>101</sup>.</p>	<p><b>Art. 22– Abrogazione e norme transitorie</b></p> <p>1. Il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, adottato con delibera n. 920/2019 e modificato con delibera n. 95/2023, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilevanti ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità</p>
---	---

---

<sup>101</sup> Articoli sostituiti